

di 5 luglio 1971 presso l'Ufficio Prov.le del Lavoro, alla presenza del Dr. LEONIDA PARIGHERA

tra la ditta S.I.M. S.p.A. rappresentata dal sig. PARMEGGIANI GUGLIELMO assistito dal Dr. Gianfranco Baldini dell'A.P.I. e

le maestranze dipendenti rappresentate dal Consiglio di Fabbrica assistito dai sigg.ri WILLIAM SALMI e Razzoli Lauro della FILTEA-CGIL e LIVIO FILIPPI e Zanoli Tonino della FILTA-CISL

è stato raggiunto il seguente accordo:

- 1) La misura del Premio di Produzione in atto nello stabilimento viene elevato a L. 50 orarie a decorrere dal 1° luglio 1971, a L. 60 a decorrere dal 1° Giugno 1972. Detto premio viene corrisposto a tutti i dipendenti.
- 2) In presenza di riduzioni dell'orario di lavoro la Direzione si impegna a discutere, con ragionevole anticipo, col Consiglio di Fabbrica il possibile rientro di lavoro commesso all'esterno.
- 3) Qualora nonostante quanto previsto al punto 2° si rendesse necessario una riduzione dell'orario contrattuale di lavoro, la Ditta si impegna ad integrare quanto corrisposto dall'INPS e fino a concorrenza del salario corrispondente dell'orario contrattuale, fino ad un importo massimo pari a 60 ore di retribuzione globale ogni dodici mesi, non cumulabili. La Direzione si riserva, prima di ridurre l'orario di lavoro, di effettuare trasferimenti di operai da un reparto all'altro, di effettuare turnazioni e di adottare tutti gli accorgimenti di ordine tecnico organizzativo atti ad evitare contrazioni di orario fermo restando quanto previsto dalla legge n. 300.  
Non vengono considerate riduzioni di orario, agli effetti del presente articolo, le sospensioni del lavoro per bilancio amministrativi, e le interruzioni dovute a cause di forza maggiore riguardanti i macchinari e gli impianti, fermo restando quanto previsto dal vigente contratto di lavoro.
- 4) L'azienda si impegna a non effettuare trasferimenti del personale in altra unità produttiva, senza aver concordato gli stessi con il Consiglio di Fabbrica.
- 5) I delegati di reparto hanno facoltà di discutere colla Direzione e richiesta dei lavoratori interessati, i tempi di lavorazione.
- 6) Il Consiglio di Fabbrica potrà avvalersi della consulenza del Centro di Medicina Preventiva del Comune di Modena o di altri Enti di sua fiducia ai quali su invito del Consiglio di Fabbrica stesso, previa comunicazione alla Direzione Aziendale, sarà consentito accedere agli ambienti di lavoro per la rilevazione dei dati ambientali.  
Saranno concessi ai lavoratori che intendessero usufruire dell'assistenza del centro sopra richiamato per visite preventive personali, brevi permessi non retribuiti le modalità di realizzazione dei quali sarà concordata col Consiglio di Fabbrica.  
Saranno inoltre, istituiti, al fine di facilitare il controllo delle con

dizioni ambientali dell'ambiente di lavoro e fisiche dei lavoratori, libri  
ti individuali sanitari o di rischio e registro dei dati biostatistici  
ambientali.

Detti Libretti e registri saranno tenuti dai delegati di reparto.

7) Il presente accordo decorre dal 1° Luglio 1971 e scadrà il 31 Dicembre  
1972. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non  
disdetto un mese prima della scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. LA DITTA S.I.M. S.p.A. [Signature]

p. L'A.P.I. [Signature]

p. EL'U.P.L.M.O. \_\_\_\_\_

p. IL CONSIGLIO DI FABBRICA [Signature]

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

p. LA FILTEA-CGIL [Signature] [Signature]

\_\_\_\_\_

p. LA FILTA-CBIL [Signature]

\_\_\_\_\_



[Signature]

Archivio Storico Cisl - Archivio Centrale  
Portaleonline.centralsindacato.it